



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Toccare il sedere: quando è violenza sessuale?

Autore: Paolo Remer | 31/01/2021



Le regole per stabilire se c'è il reato nei vari casi di toccamenti, palpeggiamenti o pacche sui glutei: volontarietà del gesto, durata del contatto, motivi.

Toccamenti, sfregamenti, palpeggiamenti, ma anche gli occasionali sfioramenti o

le improvvise pacche sul sedere possono costituire il reato di violenza sessuale, perché coinvolgono parti intime del corpo; e questo vale anche quando sono coperte dai vestiti.

Non occorre che vi sia una costrizione fisica e tantomeno un rapporto sessuale completo con la vittima, basta solo un contatto significativo, come quello che può avvenire con una carezza invadente o con la “mano morta”.

Ma le possibilità sono infinite e la giurisprudenza deve spesso occuparsi di casi limite tra l’innocuo e l’illecito. Una di queste ipotesi riguarda l’azione di **toccare il sedere: quando è violenza sessuale?** Per stabilirlo in modo valido secondo la legge si tratta di esaminare parecchie cose: la volontarietà del gesto, la durata di permanenza della “mano lesta”, i motivi che hanno indotto a compiere l’azione ed anche il modo in cui essa è stata percepita e rilevata dalla persona che ha subito il gesto.

Le risposte - a volte contrastanti - arrivano quasi sempre dalla Corte di Cassazione, dove approdano numerosissimi casi del genere. Ora, c’è una nuova sentenza **[1]**, che ha esaminato il caso di un uomo colpevole di aver toccato consapevolmente e volontariamente i glutei di una donna sconosciuta, mentre viaggiava su un treno.

Il palpeggiamento dei glutei (natiche)

La pronuncia della Suprema Corte si è occupata di un imputato condannato in Corte d’Appello «per aver costretto una donna sconosciuta incontrata sul treno a subire **palpeggiamento ai glutei**».

La vittima aveva individuato l’autore della violenza solo successivamente, riconoscendo l’uomo che nel frattempo era stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria alla stazione.

In realtà, gli Ermellini in questa sentenza danno per assodato che il [palpeggiamento](#) costituisca reato di **violenza sessuale** e non approfondiscono la vicenda esplorata dai giudici di merito, perché il ricorso era fondato su aspetti diversi: precisamente, l’imputato contestava le modalità del suo riconoscimento e l’utilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria scritte dagli agenti e veicolate nel processo.

Riprenderemo questi temi al termine dell'articolo; prima occupiamoci dei vari casi di **contatto** tra le mani (o altre parti del corpo) ed il "**lato B**" che sono possibili nella pratica e delle conseguenze di ciascuno di questi comportamenti.

La pacca sul sedere: quando è violenza sessuale

Il **palpeggiamento** implica un contatto protratto ed insistente; la **pacca sul sedere** invece è un colpo istantaneo. Per capire se e quando la pacca sul sedere è reato di violenza sessuale bisogna esaminare la norma incriminatrice **[2]** - che parla, in termini generali, di «costrizione» ma anche di «inganno» e soprattutto le altre pronunce della giurisprudenza che si è espressa in maniera concreta sul punto.

Lo abbiamo già scritto in passato: [toccare il sedere per scherzo a una donna è violenza sessuale](#). Lo ha affermato a chiare lettere una famosa sentenza della Cassazione **[3]** e le conclusioni non mutano: l'orientamento delle sentenze successive non è affatto cambiato.

Il ragionamento dei giudici è questo: i **toccamenti** lascivi, compresi quelli fatti "a **mano morta**", assumono rilievo penale specialmente quando riguardano **parti intime e zone erogene [4]** e non conta il fatto che la vittima sia vestita anziché spogliata e nuda.

In un'occasione - rimasta però isolata - i giudici di piazza Cavour **[5]** hanno affermato che **la pacca sul sedere non è reato** quando la mano non rimane appoggiata sui glutei «per un apprezzabile lasso di tempo»; in tal caso, lo sfioramento istantaneo può considerarsi accidentale e, nel dubbio, si assolve.

Rimane però fermo il principio che la violenza sessuale è tale quando è idonea a compromettere la libera determinazione della vittima, invadendone la sfera sessuale non solo con atti di costrizione ma anche semplicemente con «movimenti insidiosi e rapidi che riguardino zone erogene su persona non consenziente» **[6]**.

Lo sfioramento veloce: violenza

consumata o tentativo?

Di recente, la Corte di Cassazione [7] ha confermato la condanna di un uomo che aveva messo le **mani sotto la maglietta** di un ragazzo minorenne, toccandogli la schiena e scendendo in direzione degli slip. Si trattava perciò di un contatto prolungato, molto invasivo ed intenzionalmente compiuto.

Ma basta anche un «**contatto corporeo superficiale** o fugace» a rendere configurabile almeno il [tentativo di violenza sessuale](#), che non si completa per la reazione della vittima o altre cause che non dipendono dalla volontà del soggetto agente.

Perciò, è sufficiente, come abbiamo visto a proposito della pacca, anche solo uno **schiaffo sulle natiche** per configurare una violenza sessuale consumata e non solo tentata. Nella maggior parte dei casi, non ha nessuna rilevanza il fatto che il contatto fisico sia durato solo un attimo. Infatti, compiendo ciò, si realizza comunque un'indebita «intrusione nella sfera sessuale della vittima» [8]. Analogamente, i giudici hanno ritenuto che lo [strusciamento sull'autobus è violenza sessuale](#).

Per la Suprema Corte [9] non conta «che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica», come ha affermato in un caso di un **bacio** non riuscito ad una ragazza, che era stato compiuto mentre l'uomo contemporaneamente cercava di toccare le sue parti intime.

Il tocco accidentale e non voluto

Abbiamo visto, tra le altre cose, che come gesto in sé [la pacca sul sedere è violenza sessuale](#). Però, in questi casi, come per tutte le ipotesi simili che abbiamo esaminato, è sempre necessario che vi sia il **dolo**: l'azione, cioè, deve essere consapevole e volontaria.

Per integrare il reato non è invece sufficiente la **colpa**, che può verificarsi, ad esempio, per una spinta della folla per strada o su un **mezzo di trasporto pubblico** come un autobus, un tram, una metropolitana o un treno, dove le persone molto spesso viaggiano inevitabilmente accalcate.

In tali situazioni, però, ricostruire i fatti realmente accaduti non è semplice; tutto dipende dalle fonti di prova, a partire dalla **testimonianza della vittima** che nel processo descriverà il modo con cui ha percepito l'azione compiuta nei suoi confronti e riferirà la dinamica con cui si è svolta.

Le **intenzioni del molestatore** non hanno invece nessuna importanza: per la legge penale è indifferente che la pacca o il tocco siano avvenuti anche solo per scherzo. Quello che conta, come abbiamo visto, è l'intenzionalità dell'azione materiale che è stata compiuta, senza che sia necessario accertare quale sia stata la finalità ulteriore.

Nella sentenza da cui siamo partiti **[1]**, la ricostruzione del fatto era stata contestata dall'imputato, che viaggiava mescolato tra gli altri passeggeri del treno, perché era contenuta in un'annotazione della polizia ferroviaria che aveva appreso il fatto dal racconto della donna scesa in stazione. Perciò, non vi era prova che il **palpeggiatore** fosse davvero lui.

Ma la Suprema Corte ha rilevato che l'atto era stato acquisito al fascicolo del dibattimento, con l'accordo delle parti, al termine dell'udienza preliminare, al di là del fatto che tale circostanza non fosse stata riportata nel verbale d'udienza. Per questo motivo, gli agenti operanti non erano stati escussi. È bastata, quindi, la testimonianza della persona offesa – che aveva «con certezza» **ricosciuto l'autore della violenza sessuale** nella persona fermata dalla polizia – a far condannare l'imputato.

Per approfondire altri aspetti del **reato di violenza sessuale** leggi anche questi articoli:

- [violenza sessuale: tutto ciò che c'è da sapere;](#)
- [quando c'è violenza sessuale?;](#)
- [violenza sessuale: quando è reato.](#)

Note

[1] Cass. sent. n. 3230/21 del 27 gennaio 2021. **[2]** Art. 609 bis Cod. Pen. **[3]** Cass. sent. n. 46218 del 12 ottobre 2018. **[4]** Cass. sent. n. 4674 del 22 ottobre 2014. **[5]** Cass. sent. n. 35473/2016 del 26 agosto 2016. **[6]** Cass. sent. n. 46218 del 12 ottobre 2018 e sent. n. 42871 del 26 settembre 2013. **[7]** Cass. sent. n. 2246 del 20 gennaio 2021. **[8]** Cass. sent. n. 28505 del 22 maggio 2003. **[9]** Cass.

sent. n. 17414 del 18 febbraio 2016.